



Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli

Il Procuratore della Repubblica

Ordine di servizio n. 118/2019

Oggetto: criteri e modalità di rilascio di copia dei provvedimenti giudiziari agli organi di informazione.

Visto l'ordine di servizio n. 86 del 23 giugno 2018, recante i vigenti criteri organizzativi dell'Ufficio;

visto, in particolare, il paragrafo 2.9 del predetto ordine di servizio, nel quale si afferma la necessità di procedere, con separato provvedimento, alla concreta declinazione dei rapporti con gli organi di informazione e, più in generale, delle attività funzionali alla corretta comunicazione dell'attività dell'Ufficio, in conformità alle indicazioni del C.s.m. e in attuazione delle prescrizioni di cui all'art. 5 del d.lgs. 106/2006;

visto l'ordine di servizio n. 4 del 19 dicembre 2017, con il quale sono state formulate direttive ai servizi di polizia giudiziaria in materia di condizioni e limiti della diffusione di immagini di persone tratte in arresto o sottoposte a fermo di polizia giudiziaria;

visto l'ordine di servizio n. 24 del 7 febbraio 2019, con il quale sono stati disciplinati i rapporti di questa Procura della Repubblica con gli organi di informazione, in applicazione delle linee guida elaborate dal Consiglio Superiore della Magistratura con deliberazione adottata l'11 luglio 2018 per l'organizzazione degli uffici giudiziari ai fini di una corretta comunicazione istituzionale;

rilevato, in particolare, che l'ordine di servizio appena indicato prevede che il rilascio di copie di atti agli organi di informazione avviene, nei casi consentiti, sotto la diretta responsabilità del Procuratore della Repubblica e secondo le indicazioni dal medesimo formulate, sulla base di una preventiva analisi dei rischi di esposizione dell'immagine di indipendenza, imparzialità e correttezza dell'Ufficio;

rilevato che, indipendentemente dalla sorte delle modifiche apportate al testo dell'art. 114, comma 2, del c.p.p., dall'art. 2, comma 1, lettera b), del d.lgs. 29 dicembre 2017 n. 216, tutt'ora prive di vigenza per effetto delle successive modificazioni della relativa disciplina transitoria, occorre comunque considerare, ai fini della concreta declinazione del dovere di informazione istituzionale che grava sull'ufficio del pubblico ministero e della effettiva libertà di informazione, la

possibilità di rilasciare ai soggetti legittimati dall'art. 116 c.p.p. copia del provvedimento cautelare anzidetto per il quale sia venuto meno l'obbligo del segreto di cui all'art. 329 c.p.p.;

rilevato, altresì, in conformità alla giurisprudenza di legittimità, che nell'ordinamento positivo non vi è completa coincidenza tra il regime di segretezza e quello di divulgazione degli atti, permanendo una distinzione tra segreto e divieto di pubblicazione, di tal che per gli atti coperti da segreto assoluto, quali quelli delle indagini preliminari fino a quando non siano conoscibili dalla persona sottoposta ad indagini, vige il divieto assoluto di pubblicazione, con riferimento sia al testo, che al contenuto, mentre per gli atti non coperti da segreto sussiste un divieto limitato di pubblicazione, circoscritto e degradante progressivamente in relazione allo svolgimento del procedimento, ed è comunque sempre consentita la divulgazione del contenuto, a guisa d'informazione, ai sensi dell'art. 114, comma 7, c.p.p., secondo il quale è "*sempre consentita la pubblicazione di atti non coperti da segreto*", così temperandosi il divieto posto dai precedenti commi 2 e 3, evidentemente inerente ai "verbali" degli atti non pubblicabili (vale a dire agli atti materialmente intesi) e non anche al "contenuto" dei medesimi, ostensibile *erga omnes* nelle forme eventuali del loro riassunto ovvero della loro parafrasi o elaborazione;

visto, altresì, l'art. 116 c.p.p., a mente del quale "*Durante il procedimento e dopo la sua definizione, chiunque vi abbia interesse può ottenere il rilascio a proprie spese di copie, estratti o certificati di singoli atti.*", da ciò derivando la sicura possibilità di acquisizione da parte dei soggetti legittimati degli atti compiuti nella fase delle indagini preliminari per i quali sia venuto meno l'obbligo del segreto (e, fra essi, innanzitutto, dei provvedimenti cautelari);

considerato che, ai fini dell'accesso da parte di "chiunque vi abbia interesse" agli atti considerati dall'art. 116 c.p.p., non deve trattarsi, per pacifica convergenza delle costanti opinioni della giurisprudenza, anche di legittimità, e della dottrina, di un interesse giuridicamente radicato nel procedimento *de quo*, potendo la legittimazione al rilascio di copia riconoscersi anche a soggetti diversi da quelli titolari di diritti processuali e, fra essi, al giornalista, allorché il suo accesso agli atti di indagine possa valutarsi strumento di una funzione professionale essenziale alla tutela della libertà di informazione, sempre che l'esercizio di tale libertà non entri in inconciliabile tensione con altri valori costituzionali e, segnatamente, con le parimenti fondamentali istanze di protezione dei diritti della persona;

considerato che la comunicazione istituzionale dell'ufficio del pubblico ministero risponde all'adempimento di un dovere di informazione della collettività e di leale collaborazione con gli organi professionali della comunicazione pubblica, funzionale all'effettività dei fondamentali principi espressi dall'art. 21 Cost., ferma restando la necessità di un doveroso bilanciamento con altri concorrenti o confliggenti valori costituzionali (diritto alla libertà, alla dignità ed integrità della persona, diritto di difesa, diritto alla riservatezza ed al giusto processo, diritto alla presunzione di non colpevolezza, doveri di protezione dei minori);

ritenuto che una formale e trasparente disciplina dei criteri di esercizio della potestà di cui all'art. 116 c.p.p. spettante, nella fase delle indagini preliminari, al pubblico ministero può contribuire ad assicurare la libertà e la correttezza dell'informazione (sottraendo il giornalista alla evidente necessità di adoperarsi per ottenere, in via indiretta e informale, i documenti in possesso del giudice e delle parti necessari alla responsabile e completa informazione del pubblico) e al più rigoroso, corretto e responsabile orientamento delle prassi dei soggetti processuali, a tale specifico riguardo richiamando la necessità che nella redazione dei propri atti il pubblico ministero abbia cura

di evitare la riproduzione e l'esposizione di fatti e circostanze irrilevanti a fini processuali, viepiù se riferiti a dati personali;

ritenuto, pertanto, che il rilascio di copia dei provvedimenti giudiziari non più coperti dal segreto investigativo agli organi di informazione che ne facciano richiesta sia funzionale ad assicurare, da un lato, il corretto esercizio del diritto di cronaca, quale estrinsecazione della libertà di manifestazione del pensiero, costituzionalmente garantita dall'art. 21 della Costituzione, e, dall'altro, il soddisfacimento dell'interesse pubblico ad una informazione obiettiva e trasparente in relazione a fatti di rilevanza ed interesse collettivi, fermo restando il divieto di pubblicazione del testo dei provvedimenti giudiziari ai sensi dell'art. 114, comma 2, c.p.p.;

ravvisata l'opportunità di riservare al Procuratore della Repubblica - nel concreto esercizio della responsabilità, che gli compete quale titolare esclusivo dell'esercizio dell'azione penale, di mantenere i rapporti con gli organi di informazione sulle attività della Procura - l'espressione delle valutazioni sulla sussistenza dei presupposti che legittimino il rilascio di copia dei provvedimenti giudiziari sotto il profilo sia della cessazione del segreto, sia della ricorrenza dell'interesse pubblico alla informazione dei fatti oggetto degli stessi, sia della presenza di ragioni ostative correlate ad eventualmente preminenti esigenze di tutela dei diritti delle persone coinvolte nel procedimento penale;

rilevato che, così come indicato nel già menzionato ordine di servizio 24/2019, tutti i Magistrati dell'Ufficio, in attuazione del principio di leale collaborazione che permea l'organizzazione della Procura della Repubblica ed in vista della adozione delle determinazioni più opportune ai fini della comunicazione, sono chiamati a collaborare attivamente alla determinazione delle linee di comunicazione da adottarsi nel caso concreto, attraverso la tempestiva informazione al Procuratore della Repubblica, per il tramite dei Procuratori Aggiunti, degli atti giudiziari suscettibili di divulgazione, in quanto relativi ad affari di particolare delicatezza, gravità, rilevanza e comunque idonei a coinvolgere l'immagine della Procura, per la natura dei fatti o per la qualità dei soggetti coinvolti o per le questioni di diritto, nuove ovvero di speciale complessità e delicatezza o per la loro rilevanza per la tutela dei diritti delle persone coinvolte nonché di ogni circostanza, di fatto o di diritto, che possa costituire una controindicazione alla divulgazione del contenuto del provvedimento giudiziario;

sentiti i Procuratori Aggiunti e i Magistrati componenti del Comitato consultivo e valutati i dati di esperienza desumibili dalle applicazioni sin qui fatte degli orientamenti che si definiscono con il presente atto;

all'esito degli incontri avuti con le rappresentanze istituzionali e sindacali dei giornalisti e dando altresì atto delle preventive, interlocuzioni con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e della Camera Penale di Napoli e del prezioso contributo di riflessione assicurato dall'Avvocatura napoletana, anche nella prospettiva di un opportuno confronto sui dati forniti dall'esperienza e dall'analisi delle prassi applicative;

dispone quanto segue:

a) i Procuratori Aggiunti, sulla scorta delle indicazioni e delle valutazioni date dal Magistrato assegnatario del procedimento, informano tempestivamente il Procuratore della Repubblica dei provvedimenti giudiziari, non coperti da segreto investigativo, suscettibili di divulgazione, relativi ad affari di particolare delicatezza, gravità, rilevanza e comunque idonei a

coinvolgere l'immagine della Procura, per la natura dei fatti o per la qualità dei soggetti coinvolti o per le questioni di diritto, nuove ovvero di speciale complessità e delicatezza o per la loro rilevanza per la tutela dei diritti delle persone coinvolte, nonché di ogni circostanza che possa costituire una controindicazione alla divulgazione del provvedimento alla stregua dei criteri di seguito declinati;

b) è riservata al Procuratore della Repubblica l'espressione della valutazione della sussistenza dei presupposti che legittimino il rilascio di copia dei provvedimenti giudiziari agli organi di informazione che ne facciano richiesta ai sensi dell'art. 116 c.p.p., fermo restando il divieto di pubblicazione del testo degli stessi a mente dell'art. 114 comma 2 c.p.p., sotto il profilo sia della cessazione del segreto, sia della ricorrenza dell'interesse pubblico alla informazione dei fatti oggetto del provvedimento, sia della presenza di eventuali controindicazioni alla divulgazione dello stesso;

c) nella formulazione della suddetta valutazione, l'Ufficio si atterrà ai seguenti criteri, essenziali analisi alla compiuta valutazione dei rischi di esposizione dell'immagine di indipendenza, imparzialità e correttezza dell'Ufficio:

- il rilascio della copia non deve interferire con le investigazioni in corso e con l'esercizio dell'azione penale e deve avere luogo nel rispetto del segreto delle indagini e del principio di riservatezza;
- il rilascio della copia non deve ledere la tutela dei diritti dei soggetti coinvolti nel procedimento o dei terzi;
- il rilascio della copia è effettuata evitando ogni ingiustificata comunicazione di dati sensibili ed assicurando l'osservanza del divieto di diffusione delle generalità dei minori e, più in generale, dell'obbligo della loro protezione;
- il rilascio della copia è effettuata evitando ogni ingiustificata diffusione di notizie ed immagini potenzialmente lesive della dignità e della riservatezza delle vittime e delle persone offese dai reati, in particolare se minori;

d) ai fini suddetti, il Procuratore Aggiunto, trasmette al Procuratore della Repubblica copia elettronica delle ordinanze di cui all'art. 292 c.p.p., indicando ogni elemento che, secondo le valutazioni del Magistrato assegnatario ed eventualmente degli altri Magistrati interessati poiché assegnatari di procedure connesse o collegate, eventualmente osti al rilascio di copia agli organi di informazione;


e) il rituale rilascio di copia del provvedimento giudiziario agli organi di informazione è curato esclusivamente dalla Segreteria del Procuratore della Repubblica.

Si comunichi ai Procuratori Aggiunti, ai Sostituti Procuratori e al Dirigente amministrativo.

Si trasmetta copia del presente provvedimento al Consiglio Superiore della Magistratura, al Consiglio Giudiziario e al Procuratore Generale presso la Corte di appello di Napoli, al Presidente del Tribunale di Napoli, al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e alla Camera Penale di Napoli, nonché al Consiglio dell'Ordine dei giornalisti e alla Federazione nazionale della stampa.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti.

Napoli, 7 ottobre 2019

Giovanni Melillo


Il Procuratore della Repubblica